



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PAGLIARI, FEDELI, ROMANO, DI GIORGI, PALERMO, STEFANO, CALEO, Gianluca ROSSI, PARENTE, CONTE, CUOMO, MOSCARDELLI, DALLA ZUANNA, FABBRI, FASIOLO, LAI, LO GIUDICE, MASTRANGELI, MATTESINI, PANIZZA, PEZZOPANE, PUPPATO, SCALIA, SOLLO, ORRÙ, IDEM, PADUA e CUCCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 2014

Modifica all’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di ricercatori a tempo determinato

ONOREVOLI SENATORI. - Come testimoniano i confronti statistici internazionali più accreditati una grave crisi finanziaria e strutturale attanaglia da anni il sistema universitario. Tra i Paesi europei dell'OCSE l'Italia è ultima per investimenti nell'università, sia rispetto al PIL che rispetto alla spesa pubblica nazionale. Inoltre ultima anche per percentuale di laureati nella classe d'età 25-64, nonché per investimenti per ricerca rispetto al PIL.

Di fronte a tale contesto spetta alla politica la responsabilità di preparare e sostenere le proprie proposte alternative per costruire l'università del nuovo secolo, curandone i mali attuali entro una visione strategica e coerente. Proprio partendo dalla predetta necessità il presente disegno di legge si propone l'intento di intervenire sulla normativa in materia di ricercatori a tempo determinato. Infatti, la formulazione della lettera b), comma 2, articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» nel disciplinare la possibilità per le università di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, non contempla, tra i soggetti ammessi alle procedure pubbliche di selezione, i titolari di assegni di ricerca. La disposizione citata, infatti, prevede la titolarità all'ammissione delle predette procedure di selezione per i «possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei

soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio».

Al riguardo, occorre sottolineare come in data 6 agosto 2014, lo stesso Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca con un proprio parere abbia interpretato le disposizioni di cui all'articolo 24 in maniera estensiva, chiarendo come ai fini della partecipazione alle procedure del conferimento di contratti di ricercatore possano essere ricompresi anche gli assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge e non soltanto gli assegni conferiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica».

Infatti, come appare di tutta evidenza l'istituto disciplinato in entrambe le disposizioni normative è il medesimo, rinnovato unicamente in alcuni profili non incidenti, tuttavia, sulla qualificazione del titolare dell'assegno. Pertanto appare irragionevole, nonché discriminatorio valutare come titoli utili ai fini della partecipazione al concorso per ricercatore i soli assegni conseguiti nel vigore del predetto articolo 51 della legge n. 449 del 1997 e non anche quelli conseguiti a normativa attualmente vigente. Pertanto, il presente disegno di legge si propone di introdurre una modifica al fine di consentire un'applicazione delle disposizioni in oggetto orientata al principio del *favor participationis*, consentendo così l'estensione al maggior numero di precari della ricerca universitaria la possibilità di accedere ai contratti di ricercatore senza privilegiare i soli assegnisti di cui alla legge n. 449 del 1997.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materia di ricercatori a tempo determinato)

1. Alla lettera *b*), del comma 2, dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole: «o titolo equivalente,» sono inserite le seguenti: «titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22,».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

